XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3904-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 aprile 2003 (v. stampato Senato n. 2155)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLA SALUTE

(SIRCHIA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO (MATTEOLI)

Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 16 aprile 2003

(Relatori: **PINTO**, per la VIII Commissione; **CASTELLANI**, per la XII Commissione)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 3904.

Le Commissioni permanenti VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XII (Affari sociali), il 7 maggio 2003, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. n. 3904.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3904;

rilevato che all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* non si tiene conto della raccomandazione contenuta nel punto 9 della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, in ordine all'unità minima del testo da sostituire con una novella, e che in entrambe le lettere del citato comma il riferimento all'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 andrebbe sostituito con l'indicazione esatta del comma su cui si interviene, in ossequio al punto 12, lettere *f*) ed *h*) della citata circolare;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dovrebbe specificarsi quale sia, tra il comune e la regione, l'autorità competente all'adozione del provvedimento relativo all'idoneità delle acque di balneazione. Peraltro, nell'ultimo periodo della disposizione si introduce il riferimento alla « individuazione » delle acque di balneazione dichiarate idonee, che non sembrerebbe trovare riscontro nei periodi precedenti.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il disegno di legge C. 3904, di conversione del decreto-legge n. 51 del 2003, recante disposizioni urgenti in materia di acque di balneazione, approvato dal Senato,

rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge sono riconducibili alla materia « tutela dell'ambiente » che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nonché alla materia « tutela della salute » che l'articolo 117, terzo comma, demanda alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge C. 3904 di conversione del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

appare opportuno coordinare la previsione della direttiva 76/160/CEE, che fissa i criteri minimi di qualità cui devono rispondere le acque di balneazione stabilendo che i prelievi dei campioni abbiano inizio due settimane prima dell'inizio della stagione balneare, con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge, dove si richiede che sia effettuato il prelievo con esito positivo di due campioni nel mese precedente l'inizio della stagione balneare, quale condizione per la dichiarazione di balneabilità.